

OGGETTO: Bozza Regolamento per la "Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016".
Riscontro.

In riferimento alla missiva Prot. n. 0050158/2018 del 31.05.2018, a firma dell'allora Dirigente del Settore VI, dott.ssa Vincenza FORNELLI, con la quale si trasmetteva la bozza di regolamento, avente ad oggetto "Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016", così come proposto dal Dirigente del Settore III, Ing. Santola QUACQUARELLI, giusta nota Prot. n. 0097795/2017 del 17.11.2017, avendone preso atto e non dovendo rilevare alcuna eccezione e/o osservazione in merito, ci si auspica che si proceda, senza indugio, agli adempimenti consequenziali, propedeutici e necessari per poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla approvazione di detto regolamento, al fine della sua entrata in vigore. L'adozione del regolamento è una

condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto alla incentivazione di che trattasi, che si pone l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità e le attività del personale interno all'Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, appare evidente che:

- *in assenza di detto apposito regolamento, l'Amministrazione non può corrispondere l'incentivo a favore delle attività svolte dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e fino alla data di adozione del regolamento medesimo (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 177/2017/PAR);*
- *per la corresponsione di detti incentivi, pertanto, è necessaria la previa adozione della disciplina regolamentare, da parte della Amministrazione. La legge, infatti, demanda ai regolamenti, adottati sulla base della previa contrattazione decentrata integrativa, il compito di fissare le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse del fondo fra le varie figure coinvolte. Detta adozione è un obbligo, non una facoltà. Da ciò, pertanto, discende che, stante l'inquadramento del diritto soggettivo all'incentivo nell'ambito dei diritti patrimoniali scaturenti dal rapporto di impiego, le amministrazioni interessate sono tenute, per il principio di correttezza e buona fede, a procedere speditamente all'emanazione e, a seguito di modifica della normativa legislativa, all'aggiornamento dei regolamenti attuativi (in tal senso Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 09.03.2012 n. 3779, che, in caso di mancata adozione del regolamento da parte di un'amministrazione pubblica, ha riconosciuto al dipendente il diritto al risarcimento del danno discendente dalla mancata possibilità di percepire l'incentivo previsto dalla normativa) (cfr. Corte dei Conti, sez. Reg. di contr. per il Piemonte, Deliberazione n. 177/2017/SRCPIE/PAR).*

Confidando nella massima solerzia di tutti, si confermano la fattiva collaborazione e la piena disponibilità di questa R.S.U e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della R.S.U.
Giuseppe CAGNETTI

